

X Giancarlo Rodi

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

94058100481

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

GRUPPO ELBA APS

TIPO ATTIVITÀ

949920 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

V DI QUARTO 7

C.A.P.

50012

COMUNE

BAGNO A RIPOLI

Città Metropolitana Firenze



Prot Nr. 0002004/2020

16/01/2020

Cl. 012.03.01

PROV.

FI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

FBRNDR45C19D612U

CODICE CARICA

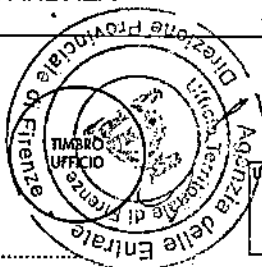
1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

FABERI ANDREA

DATA 24/12/2019

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT FIRENZE

VERBALE ASSEMBLEA

Presentazione bozza adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Il 9 settembre 2019, alle ore 21.15, presso la sede dell'Associazione di Promozione Sociale Gruppo Elba, in via di Quarto, 7, Comune di Bagno a Ripoli (FI), si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dell'associazione Gruppo Elba-APS, per discutere in merito all'adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Elisa Puricelli.

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati: Sofia Pagnini, Giulio e Gemma Manfredini, Elisa e Sara Puricelli, Alessio Schiotti, Niccolò Leo, Guido Lubello, Maya Rabatti, Margherita Berti, Andrea Falconi, Stefano Venturi, Andrea Chiti, Maria e Massimo Vannetti, Don Andrea Faberi, Roberto e Manuela Gabrielli, Matteo Nesti, Giacomo Cappelli, Lorenzo Liuzzo, Tommaso Ricci, Lorenzo Franchi, Daniele Cortini, Dario Dettori, Lorenzo Fabiani, Fabio Orsini, Elena Folini, Firas Hemmami, Asia Piccardi, Alessia Alinari, Diletta Martinuzzi, Luca Torrinì, Akila Madushka, Francesco Dini, Matilde Ticci, Silvia Giannelli, Alice Bettoni, Lorenzo Nebbiai, Agnese Parenti, Niccolò Ceri, Davide Farci, Ginevra Lazzari, Giorgio Rigoli, Samir El Bibas, Giulia Montelatici, Riccardo Becciolini, Marta Pinzauti, Matteo Fioravanti, Edoardo Rocchi.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno e il vigente Consiglio Direttivo procede con la presentazione della bozza del testo del nuovo Statuto, ponendo l'accento su le modifiche più significative e fornendo delucidazioni in merito ai dubbi emersi in assemblea.

Dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, il Presidente propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto in data 21 ottobre 2019.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22.45, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

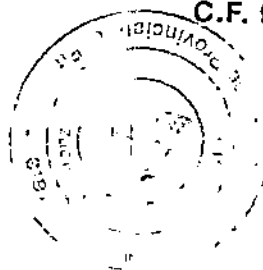
Elisa Puricelli

Il Presidente

Luca Madushka

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
Gruppo Elba onlus
c/o Parrocchia S. Maria a Quarto
Via di Quarto, 7 - Tel. 055.630080 - Fax 055.630796
50012 BAGNO A RIPOLI (FI)
C.F. 94058100481

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE I
ATTO REGISTRATO IL 12 DIC. 2019 AL
N. 9188 ESATTI EURO
IL DIRETTORE



STATUTO

Gruppo Elba – APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

Il gruppo di volontari riunitosi sin dal 1977 presso la parrocchia dell'Immacolata (Montughi, FI), iscritto sin dal 31 gennaio 1996 al n. FI-332 dei registri della Regione Toscana come Associazione Volontari Gruppo Elba ONLUS, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), modifica la propria denominazione in: **"Gruppo Elba APS"**, da ora in avanti denominata anche "Associazione", avente sede legale nel Comune di Bagno a Ripoli (Firenze), Via di Quarto n.7 presso la Parrocchia di Santa Maria a Quarto.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'associazione esercita le sue attività anche presso la sede secondaria posta nel Comune di Porto Azzurro (Livorno), località Sassi Turchini, Via San Felo Snc. .

Ulteriori sedi secondarie possono essere istituite con deliberazione dell'Assemblea degli Associati.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione si propone di favorire il riscatto sociale e morale, nonché la piena realizzazione sotto il profilo umano di quanti si trovano in situazioni di grave difficoltà e svantaggio sociale.

Essa pertanto non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

L'Associazione dunque si occupa di andare incontro alle richieste di socializzazione che arrivano dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie accogliendo le persone in un ottica universalistica e non seleziona le persone in base alla loro disabilità. Essa svolge le sue attività mettendo assieme persone con e senza disabilità in un clima di solidarietà spontanea guardando prima alle persone e solo secondariamente alle diagnosi.

- 2) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

L'Associazione si impegna a tenere insieme e stimolare le persone affinché, attraverso l'attivazione di fattori di contesto ambientale e familiare, concorrano, assieme/in gruppo, al superamento dell'handicap per valorizzare la persona. Fulcro della attività dell'Associazione è favorire la partecipazione alla vita sociale dei suoi associati.

- 3) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

L'associazione mette a disposizione la sua esperienza per stimolare una cultura della partecipazione consapevole alle difficoltà dell'altro e favorire una presa in carico da parte della comunità. Essa prosegue il suo lavoro di demolizione delle barriere che impediscono alla società di diventare più inclusiva.

- 4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla legge;
L'associazione organizza attività di volontariato che hanno come caratteristica centrale e fine ultimo quelli di essere inclusivi. Ogni attività in cui l'associazione s'impegna intende diffondere l'attività di volontariato come espediente culturale atto a contribuire alla formazione civica e personale dei suoi associati.
- 5) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
L'Associazione ha capitalizzato l'esperienza di "vacanze per tutti" realizzando una struttura completamente accessibile a Porto Azzurro (Isola d'Elba) denominata Sassi Turchini. Sassi Turchini si è consolidato come un luogo di accoglienza per molteplici altre organizzazioni che intendono offrire ai propri membri una esperienza di turismo accessibile e comunitario in un contesto turistico e naturalistico di raro pregio

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Segretario del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Si prevede che l'assemblea, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, possa deliberare l'attribuzione della qualifica di Associato Benemerito ad un soggetto per particolari benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione e all'approvazione dei programmi di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci o dei rendiconti di cassa e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli Organi Sociali;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi recati dal presente Statuto, o dagli eventuali Regolamenti interni e/o dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero si renda responsabile di gravi comportamenti che siano incompatibili con le regole morali e le finalità dell'Associazione, può, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e chiedere eventualmente una revisione della deliberazione adottata.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (ove nominato).

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta a firma del Presidente, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli Associati almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati, ovvero, in caso di mancanza di quest'ultimo, al domicilio risultante dal Libro degli Associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente, e, ove ne ricorrano le condizioni di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e/o il rendiconto di cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto e dell'Atto Costitutivo occorre la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Esso è costituito da un numero di componenti compreso tra sette e undici, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica il disposto dell' art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario e un Tesoriere (le due cariche sono cumulabili in capo ad un unico soggetto).

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio, l'eventuale Bilancio sociale e/o il Rendiconto di Cassa nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il potere di rappresentanza e di gestione attribuiti ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tali poteri non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del loro mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente, anch'esso eletto dall'Assemblea degli Associati, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Il presidente può delegare uno dei consiglieri per la gestione specifica di determinate attività quale, per esempio, la manutenzione ordinaria dell'immobile dei Sassi Turchini.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, ovvero qualora se ne ritenga la necessità o l'opportunità da parte dell'Assemblea dei Soci.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso

di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Bilancio Sociale e Informativa Sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione deve redigere e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale e/o il rendiconto di cassa annuale.

ART. 17 (Libri Sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti **Libri Sociali** :

- libro degli **associati**, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei **volontari**, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle **adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea**, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle **adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo**, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle **adunanze e delle deliberazioni dell' Organo di controllo**, ove nominato;
- il libro delle **adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi**, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta da indirizzarsi al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno tre giorni.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Luigi Fabiani
Giuseppe Pelli

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
Gruppo Elba onlus
c/o Parrocchia S. Maria a Quarto
Via di Quarto, 7 - Tel. 055.630080 - Fax 055/630798
50012 BAGNO A RIPOLI (FI)
C.F. 94058100481

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE N. 1
ATTO REGISTRATO IL 12 DIC. 2019 AL
N. 9188 ESATTEURO *esente*
IL DIRETTORE

